

CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILIARE

Tra la ditta "██████████" s.a.s. di ██████████
██████████ & C. con sede in Verona, Piazzale Cadorna, 6, codice
fiscale ██████████, iscritta alla Cancelleria del Tribu-
nale C.P. di Verona al n° 12397/17254, rappresentata ai fi-
ni del presente atto dal Signor ██████████ socio le-
gale rappresentante, nato a Milano il 02/10/1929 e resi-
dente a Verona in Piazzale ██████████ 6, cod. fiscale ██████████
29R02 F205I

la ██████████ P.I. ██████████ rap-
presentata nel presente atto dal dott. ██████████ re-
sidente a Treviso in via ██████████ 36 (cod. Fiscale ██████████
██████████

si conviene e si stipula quanto segue:

1) La "██████████ dei ██████████" s.a.s. di ██████████ &
C., quale unica ed esclusiva proprietaria, concede in lo-
cazione alla "██████████ - ██████████" che accet-
ta quale conduttrice l'unità immobiliare descritta qui di
seguito e ubicata in Comune di S. Angelo di Piove, Via
Chiusa n° 107 foglio 4° m.m. 11-31-120 RDL:

a) terreno agricolo di h.0.61.38 recintato sul quale esi-
ste una costruzione composta da:

b) piano terra n° 3 locali ad uso ufficio e laboratorio
veterinario ; n° 7 box per ricovero cavalli ; n° 1

servizio igienico ; 1 garage ;

c) primo piano : appartamento uso abitazione composto da n° 4 camere, 1 cucina, 2 servizi igienici,

2) Il locatore concede al conduttore la possibilità di sublocazione, anche parziale dell'unità immobiliare sopra descritta.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli dalla sublocazione.

3) La locazione avrà la durata di anni 1 (uno) con inizio dal 01/12/1984 e termine, quindi, il 30.11.1985 ed è rinnovabile. Il conduttore ha la facoltà di recedere anticipatamente ai sensi dell'art. 4 L. 392/1978.

4) Il prezzo della locazione per i primi 3 (tre) anni è stabilito in annue L. 12.000.000.= (dodicimilioni), da pagarsi in rate trimestrali anticipate di L. 3.000.000.= (tremilioni====) ciascuna. Il conduttore non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento dell'affitto e non potrà far valere alcuna eccezione od azione se non dopo il pagamento delle rate scadute. Il canone di locazione, concordato tra le parti, potrà subire variazioni, derivate e modifiche anche per effetto di leggi speciali in materia di locazioni, in quanto applicabili.

5) L'inadempienza da parte del conduttore di qualunque dei fatti contenuti nel presente contratto, produrrà la

risoluzione di esso (ipso iure).

6) Sono a carico del conduttore l'imposta di bollo per il contratto e per le quietanze, nonché l'imposta di registro stabilita dalle vigenti leggi.

7) La registrazione del presente contratto, nonché la notifica all'Autorità locale verrà eseguita a cura del locatore.

30.11.84

IL LOCATORE

~~XXXXXXXXXXXX~~

di

~~XXXXXXXXXXXX~~

C.F. e P. IVA

IL CONDUTTORE

~~XXXXXXXXXXXX~~

B.g. 500
Reg. ☒
Trs. ☐
Cat. ☐
T. G. ☐
INVIM ☐

IL CASSIERE REGGENTE

Registrato a Verona II
al N. 12541 Atti privati
Esatto lire 262.000 (duecentosessantadue mila)

30 NOV. 1984

IL DIRETTORE REGGENTE
(V. ~~XXXXXXXXXXXX~~)

